

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 2020 2021

Il presente **Piano** (**PTPC**) rappresenta l'adempimento alle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come "legge anticorruzione" o "legge Severino", e ha l'ambizioso scopo di prevenzione la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione italiana. La legge 190 del 2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico senza riferimenti alle attività degli organi politici, di conseguenza il presente Piano si occuperà solo delle misure da adottare nei procedimenti amministrativi.

Il Presente piano è stato redatto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, Segretario comunale pro-tempore, dott. Andrea Musto, il quale svolge il medesimo incarico tre Enti, il Comune di Cervignano del Friuli, il Comune di Terzo di Aquileia e l'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese di cui i due comuni fanno parte. In tutti e tre gli Enti sarà quindi adottato il medesimo Piano, salvo gli opportuni adattamenti in relazione alle peculiarità di ciascun singolo Ente.

1 Premessa

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012, nonostante ciò, purtroppo, inspiegabilmente, gli eventi corruttivi in Italia sono continuati. In esecuzione della citata normativa in data 11 settembre 2013, l'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, con la <u>delibera CiVIT n.72/2013</u>, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il *primo <u>Piano Nazionale Anticorruzione</u>*. Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle <u>Linee di indirizzo del Comitato interministeriale</u>, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Successivamente, in seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, la neo nata Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC, in seguito definita anche Autorità), ha approvato con la det. n. 12 del 2015 l'*Aggiornamento 2015 del PNA*. In seguito con la det. n. 831 del 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, approva il *Piano Nazionale Anticorruzione 2016*. Al documento è allegata la Relazione AIR e le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica.

Il PNA 2016 è lo strumento con cui, come detto, l'ANAC interviene per contrastare in via preventiva i fenomeni corruttivi, e che costituisce "atto di indirizzo" cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi per predisporre i propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ossia il presente Piano, se non vogliono incorrere nelle pesanti sanzioni che la Legge stessa ha previsto pur prescindendo del verificarsi di episodi di corruzione.

Il PNA 2016 conferma l'impianto del PNA 2013, infatti l'Autorità, con l'aggiornamento del 2016, ha precisato che avrebbe svolto solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su quelli già trattati in precedenza".

Pertanto resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e

Provincia di Udine

alle loro caratteristiche ein ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

- l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
- la misura della rotazione;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower);
- la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016;
- i codici di comportamento.

Relativamente alla "gestione del rischio" di corruzione l'Autorità ha confermato l'impianto fissato nel 2013. Pertanto la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

- identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
- ➤ analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
- **ponderazione del rischio:** dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio" (valore della probabilità per valore dell'impatto);
- **trattamento:** il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

L'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

1.1 Aggiornamento 2017

Con la <u>Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017</u> Consiglio dell'Autorità ha approvato **l'Aggiornamento 2017** al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 sul cui contenuto si ritiene opportuno soffermarsi.

Dal momento che la stessa ANAC ha confermato l'impianto dei Piano del 2013, del 2015 e del 2016, anche la scrivente amministrazione ritiene di confermare quanto già stabilito ed applicato nei Piani precedenti alla luce del fatto che detti Piani già prevedevano gli elementi oggi richiesti e anche, e soprattutto, perché nessun evento corruttivo è stato denunciato o perseguito dalle Autorità in questo Ente, segno evidente della validità del contenuto.

In questa sede ci si limiterà a chiarire come si ritiene di applicare quanto stabilito nel PNA 2016 e nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

L'Autorità ha valutato opportuno concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie e non quindi sulle Amministrazioni Locali. Nella parte generale però si rilevano diverse indicazioni che meritano approfondimento.

Nel **processo di approvazione** del Piano l'Autorità ritiene opportuno rafforzare, dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli *stakeholder* esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio. (**Si rinvia al paragrafo 4**)

Sul ruolo del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)l'Autorità ritiene opportuno che nei nei PTPC sia meglio precisato quali soggetti oadiuvano il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità. (Si rinvia al paragrafo 2.1)

L'Autorità evidenzia come il sistema di monitoraggio influisca sull'efficacia complessiva dei PTCP, e ribadisce l'importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei Piani e di dare conto delle risultanze dei precedenti monitoraggi, utili nella fase di riprogrammazione della strategia di prevenzione della corruzione. L'Autorità inoltre ribadisce l'importanza del coordinamento del Piano e della sua attuazione con gli strumenti di programmazione adottati dall'Ente. (Si rinvia al paragrafo 1.2)

Sempre nell'Aggiornamento 2017 l'Autorità rileva una scarsa capacità delle Amministrazione Pubbliche ad effettuare una efficace **analisi del contesto esterno** e di saper leggere ed interpretare le dinamiche socioterritoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte e di tenerne conto nella redazione del Piano. (Si rinvia al paragrafo 5.1)

La mappatura dei processi è uno dei temi cui l'Autorità presta sempre attenzione giudicandola non adeguata in termini di completezza pur riscontrando " i risultati migliori nelle aziende ospedaliere, Comuni e" (Si rinvia al paragrafo 5.2)

Provincia di Udine

L'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio costituiscono il nucleo centrale del PTPC le cui criticità sono puntualmente evidenziate dall'Autorità nell'Aggiornamento 2017. (Si rinvia ai paragrafi 5, 6 e 7).

L'Autorità attenziona la sezione del PTCP dedicata alla **trasparenza** ricordando come nel PNA 2016 sia precisato che, per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, è necessario che la sezione contenga soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti. Inoltre anticipa, nel paragrafo relativo ai compiti e al ruolo **dell'Organismo Indipendente della Valutazione OIV**, che saranno oggetto di attestazione annuale sia la pubblicazione del PTPC sia l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". (Si rinvia ai paragrafi 2.5 e 8).

Infine, con l'aggiornamento 2016 l'Autorità pone l'accento su due misure di prevenzione in particolare Rotazione e Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità. raccomandando alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione di tali misure (Si rinvia al paragrafo 7).

1.2 Aggiornamento 2018

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione. Detto aggiornamento, dopo aver relazionato sugli esiti dei controlli ANAC prevede alcune sezioni che specificano gli adempimenti a carico delle Agenzie Fiscali, nonché gli obblighi nella gestione dei fondi per le politiche di coesione, nella gestione dei rifiuti. Particolarmente interessante la parte finale relativa alle semplificazioni per gli Enti di minori dimensioni che si dividono in due categorie: ossia quelli con meno di 15.000 abitanti e quelli con meno di 5.000 abitanti.

Preziosi i suggerimenti forniti dal tavolo tecnico creato allo scopo e che ha visto partecipare Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Conferenza Stato Città e Autonomie locali e Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e Integrità), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province italiane (UPI).

Tra i suggerimenti forniti: delega di compiti alle Unioni, stipula di apposite convenzioni, previsione di link e rimandi nel sito della trasparenza, possibilità di autodeterminare la tempistica delle pubblicazioni, facoltà di pubblicare atti completi se la predisposizione delle prescritte tabelle risulti troppo onerosa.

- Collegamenti con l'albo pretorio on line
- Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali
- > Tempistica delle pubblicazioni
- Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013
- Pubblicazione dei dati in tabelle
- Realizzazione di un software open source
- Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC

Si tratta, in tutta onestà di suggerimenti di tipo organizzativi che al più possono facilitare l'esecuzione degli adempimenti ma l'unica reale semplificazione fornita è prevista là dove l'Autorità esamina le difficoltà conseguenti all'obbligo di approvare un piano della prevenzione triennale ogni anno.

"Sulla questione l'Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2018-2020)(Cfr. § 3, Parte generale).

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato."

La misura di semplificazione introdotta è dunque per i Comuni con meno di 5.000 abitanti la facoltà di CONFERMARE il piano predisposto nel 2017.

Purtroppo non si fa riferimento alle Unioni di Comuni, e la nostra supera i 30.000 abitanti.

Particolarmente importante anche l'invito rivolto alle amministrazioni circa la necessità di dotare il Responsabile della Prevenzione di una idonea struttura di supporto.

Relativamente a questo Ente ciò non è stato possibile e il Segretario agisce in totale autonomia e solitudine. Nella sezione 2.1 sono dettagliati i compiti affidati al Segretario comunale.

Provincia di Udine

1.3 Obiettivi strategici - coordinamento con gli strumenti di programmazione

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che **l'organo di indirizzo** definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione". Pertanto, secondo l'Autorità (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

il piano della performance il documento unico di programmazione (DUP).

In questo Ente il Piano delle Performance (articolato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi o Piano Risorse Obiettivi) già prevedeva quali specifici obiettivi per i Responsabili di Servizio l'applicazione delle misure preventive previste nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, l'attuazione da parte dei Responsabili di Servizio degli obblighi di trasparenza previsti Piano Triennale della Trasparenza, nonché l'esito dei controlli interni quali parametri per l'attribuzione dell'indennità di risultato risolvendosi quindi in una forma di responsabilità da risultato.

Pertanto anche per l'anno in corso sarà inserito nel PRO un obiettivo specifico e trasversale a tutti i settori in modo che il rispetto dei relativi adempimenti di trasparenza e di adozione delle misure anticorruttive, abbia effetti sulla responsabilità dirigenziale come previsto dalla norma.

Riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti". L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone "di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance".

In sede di redazione del DUP si valuterà se aderire all'invito dell'Autorità ed inserire i seguenti tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Si ritiene però che la sede più idonea alla definizione e specificazione degli obiettivi sia il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi (PRO) il quale costituisce strumento di valutazione dell'operato dei dirigenti.

Questi obiettivi sono declinati nel Piano triennale attraverso la previsione di varie **misure di prevenzione** che si coordinano con le misure fissate direttamente dalla normativa vigente.

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono:

- adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
- > adempimenti di trasparenza
- codici di comportamento
- > rotazione del personale
- bobbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio attività ed incarichi extraistituzionali
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
- > formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia dovrà però tener conto dei seguenti vincoli, anch'essi normativi:

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente;
- il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo interpretativo per l'applicazione;
- il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede adattamenti e forme di flessibilità;
- il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella legge e nei decreti attuativi.

Provincia di Udine

2. Soggetti responsabili

Sulla base della struttura organizzativa, le funzioni previste dalla normativa e dal piano anticorruzione sono state assegnate come segue:

2.1 II Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell'Illegalità – RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Segretario comunale pro tempore dott. Andrea Musto, il quale svolge contemporaneamente anche i seguenti incarichi:

- Responsabile per la Trasparenza;
- Responsabile dei controlli interni;
- Soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015;
- Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili di Servizio/Dirigenti;
- Responsabile della gestione documentale ed Responsabile della conservazione della documentazione ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Responsabile per le procedure di Accesso, Accesso Civico e Accesso civico Generalizzato;
- Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Ente;
- Difensore civico per digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- RASA Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante

A ciò si aggiunga che il dott. Musto svolge i medesimi incarichi per altri 2 enti e in ciascuno di essi svolge il ruolo di Responsabile di Servizio essendo vacanti i titolari delle relative funzioni come ad esempio Responsabile per la sicurezza dei luoghi di lavoro Responsabile del Servizio Gestione del Personale e Responsabile del Servizio gestione tributi.

L'ANAC ha chiarito che al Responsabile della prevenzione deve essere garantita garanzia di indipendenza e autonomia di valutativa. La posizione del Segretario comunale, soggetta ad una disciplina di puro spoil system non offre, per sua natura, alcuna garanzia di indipendenza ed autonomia valutativa, dal momento che il Segretario è nominato dal Sindaco e, dopo le elezioni, può essere non confermato e sostituito da altro segretario senza necessità di fornire alcuna spiegazione o motivazione. Inoltre, la legge 124 del 2015 aveva previsto la totale soppressione della professione sostituendola con la figura del dirigente apicale, incarico attribuibile a qualsiasi altra figura dirigenziale presente nella struttura. Fortunatamente la Corte costituzionale ha cassato la relativa disciplina con la Sentenza n. 151 del 2016.

L'identificazione del Responsabile con il Segretario comunale è stata effettuata in forza della Legge che così ha disposto. Inoltre, come detto il Segretario comunale svolge compiti di amministrazione diretta trovandosi quindi spesso in condizione di conflitto d'interessi.

L'ANAC auspica che al Responsabile sia fornita una valida struttura di supporto per lo svolgimento dei "gravosi compiti" che gli sono attribuiti. Ovviamente l'ANAC si rivolge a strutture di Paese stranieri, perché le amministrazioni locali italiane, almeno nelle aree geografiche di chi scrive, non hanno strutture amministrative che possano essere distolte dai compiti istituzionali e affiancare il Responsabile conseguentemente nessuna struttura di supporto è stata dedicata, neanche parzialmente, allo scopo e il Responsabile si è scritto da solo e deve gestire la materia in totale solitudine.

Si ritiene utile riportare i principali compiti che la Legge assegna al Responsabile. Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli" seguenti:

- 1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012):
- 3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- 4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- 5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- 6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);

Provincia di Udine

- 7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- 8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- 9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- 10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- 11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- 12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- 13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- 14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- 15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- 16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- 17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati *nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti* (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- 18. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati *nell'Anagrafe* unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- 19. può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). In queste ipotesi, il Responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza, altrimenti verrà chiamato a rispondere direttamente.

2.2 Gli Organi di indirizzo

Gli Organi di Indirizzo politico sono chiamati a fissare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvando il DUP e il PEG.

Su proposta del Responsabile, la Giunta Comunale approva, entro il termine previsto dalla legge, e qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o organizzative, in qualsiasi momento dell'anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

2.3 Referenti di primo livello

I Responsabili di Servizio sono i referenti di primo livello per l'attuazione del piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e ii personale.

Nello specifico sono chiamati a:

- 1. collaborare all'individuazione, tra le attività della propria direzione, di quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure:
- 2. verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al Responsabile della prevenzione, secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano;
- 3. attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;

Provincia di Udine

- **4.** individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.
- 5. attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/difformità nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti.

2.4 Il personale dipendente

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione e devono darvi esecuzione. Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo. I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al Responsabile del Servizio la situazione di conflitto.

2.5 L'Organismo Indipendente di Valutazione

Come già rappresentato nel PNA 2016, gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i compiti degli OIV.

La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli OIV di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009). L'Autorità, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell'attestazione. Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle attività degli OIV, è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance.

2.6 Il titolare del potere sostitutivo

Come noto, "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012). In questo ente, come già detto, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il Segretario Comunale pro tempore, dott. Andrea Musto, il quale è però anche Responsabile di taluni servizi dell'Ente per i quali il potere sostitutivo sarà esercitato dal Vice Segretario. Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA ed è contestuale all'espletamento dei controlli interni

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

Competente a vigilare sul rispetto dei termini procedimentali è il "titolare del potere sostitutivo". Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Dall'introduzione dell'istituto nell'ordinamento ad oggi, non si è avuto alcuna segnalazione di attivazione del potere sostitutivo nell'Ente.

2.7 Il Responsabile Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Conil <u>Comunicato del 28 ottobre 2013</u> sono state fornite indicazioni operative per la tramissione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed

Provincia di Udine

aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). E' stato altresì precisato che il predetto Responsabile è

tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di *RASA*. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l'individuazione del *RASA* come una misura

Con la *Delibera n. 831 del 3/8/16* di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (*RASA*) e ad indicarne il nome all'interno del PTPC.

Con il *Comunicato del 20 dicembre 2017*, il Presidente dell'ANAC ha disposto che i Responsabili della Prevenzione sono tenuti a verificare che il RASA, indicato nel PTPC, si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

Il RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante dell'Unione è il dott. Andrea Musto. L'adempimento dell'abilitazione del profilo sul sito dell'ANAC risulta essere stato effettuato.

3. I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Secondo il PNA 2013 i PTPC che ogni amministrazione deve adottare, quindi anche il presente, devono contenere:

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio"; (si rinvia al paragrafo 5 e allegati A1 e A2);
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; (si rinvia al paragrafo 5 e allegati A1 e A2);
- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure. (si rinvia alle schede di valutazione del rischio e agli allegati A1 e A2).

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:

- l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; vedi paragrafo 9;
- la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione;

Per tutti questi elementi si rinvia al paragrafo 5 e agli allegati A1 e A2

Inoltre il PTPC deve fornire informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti):

- 1. adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- 2. indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- 3. indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Per tutti questi elementi si rinvia al paragrafo 7 e agli allegati A1 e A2

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- ▶ elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;

Provincia di Udine

- elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- adozione di misure per la tutela del whistleblower;
- > predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

Per tutti questi elementi si rinvia al paragrafo 7 e agli allegati A1 e A2

4. Procedure di formazione e adozione del Piano

Nonostante gli autorevoli suggerimenti dell'ANAC che prevederebbero l'approvazione in Consiglio Comunale dei principi e poi un doppio passaggio in Giunta come adozione prima e approvazione dopo (tre votazioni sullo stesso documento) e tra le due fasi un periodo di attesa delle eventuali osservazioni degli *stakeholders* si è ritenuto, di evitare quello che appare un gravoso appesantimento. Nel rispetto della lettera della legge il Piano, predisposto dal Segretario, è approvato dalla Giunta in un unico passaggio e poi pubblicato sul sito internet dell'Ente. Nel sito stesso è reperibile un modello per la formulazione delle eventuali osservazioni che chiunque potrà presentare in ogni momento, prima, durante e dopo l'approvazione del Piano e a cui sarà data doverosa risposta.

Si evidenzia che dall'entrata in vigore della Legge questo Ente ha sempre approvato il Piano e lo ha sempre pubblicato chiedendo agli stakeholders di formulare osservazioni, ma inspiegabilmente nessuno ne ha mai presentate.

Conseguentemente entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo che non siano concesse proroghe, il Piano viene approvato dalla Giunta Comunale. L'esito delle consultazioni sullo schema di P.T.P.C. viene reso pubblico sul sito web dell'Ente ed in apposita sezione del Piano stesso, con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

5. Approccio metodologico

Sotto il profilo operativo, si è ritenuto opportuno elaborare un quadro di riferimento costituito dalla previa individuazione di:

- Analisi del contesto
- Mappatura dei processi
- > Mappatura del rischio
- > Valutazione del rischio
- ➤ Gestione del rischio
- > Trattamento del rischio. In questa sede si è provveduto a formulare :
 - -L'elenco delle aree di rischio obbligatorie e delle aree di rischio specifico;
 - -L'elenco esemplificativo dei rischi o minacce;
 - -Il registro delle contromisure;
 - -L'elenco delle attività di verifica da parte dei soggetti coinvolti;

L'individuazione di tali elementi è stata ovviamente proposta come linea guida, non esaustiva o definitiva; pertanto all'esito del processo di predisposizione del piano, la formulazione degli elenchi sopra richiamati sarà oggetto di aggiornamenti continui sulla base delle eventuali osservazioni ed esperienza. (Il tutto è riportato nelle tabelle di cui ai allegati A1 e A2)

Provincia di Udine

5.1 Analisi di contesto

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, si rinvia alla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017, che dovrebbe essere presto disponibile alla pagina web:

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&

Si tratta di una quantità di dati che l'Ente non ha la capacità di elaborare o valutare non avendo esperti formati sulle analisi di contesto.

Relativamente al **contesto interno** si evidenzia che l'Ente è sorto nell'aprile 2016, in forza della Legge 26 del 2014, e solo a gennaio 2017 si è dotato di personale trasferito da alcuni Comuni aderenti. Dal 1° settembre 2017 sono stati trasferiti anche i 30 addetti del Servizio sociale d'Ambito.

I servizi attualmente gestiti per i Comuni aderenti risultano essere:

- Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- 2 Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo stato dalla normativa vigente;
- 3. Statistica:
- 4. Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo nelle materie di competenza dell'Unione;
- 5. Gestione dei servizi tributari
- 6. Servizio Sociale dei Comuni

L'Ente conta ad oggi 50 dipendenti trasferiti dai Comuni aderenti, il Servizio Sociale dei Comuni ha un Responsabile di Servizio cat D dipendente dell'Unione, tutti gli altri servizi sono affidati al Segretario dell'Unione, già Segretario del Comune di Cervignano del Friuli e di Terzo di Aquileia.

Il Servizio Finanziario e la Segreteria sono gestiti attraverso una convenzione con il Comune di Cervignano del Friuli, dunque i Responsabili dei due servizi sono anche Responsabili dei medesimi servizi del Comune di Cervignano del Friuli. Anche per questo il presente Piano trova applicazione in entrambi gli Enti.

Non risulta che negli ultimi dieci anni siano stati avviati procedimenti penali per corruzione tra i dipendenti dell'Ente.

5.2 Mappatura dei processi

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18). In ogni caso, secondo l'Autorità, "in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017".

Quella che segue è una prima mappatura ottenuta grazie all'ausilio di materiale fornito da una ditta privata competente in materia di formazione e consulenza e prevede la mappatura dei principali processi di governo e dei processi operativi dell'ente. A ciascuno di essi è associato una specifica scheda di analisi del rischio.

Per le finalità di prevenzione della corruzione, i processi di governo sono notevolmente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica tuttavia, la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico senza particolari riferimenti agli organi politici di conseguenza il presente Piano si occuperà solo dei processi amministrativi.

Assumono particolare rilievo quindi i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno soprattutto a contenuto economico patrimoniale.

Questa amministrazione ha provveduto alla mappatura dei procedimenti ben prima del 2017.Il procedimento seguito ha dato prova di validità in considerazione del fatto che nessun evento corruttivo si è verificato da quando è stato adottato.

Provincia di Udine

Conseguentemente si ritiene di riproporlo anche per l'anno in corso.

n.			processi di governo			
1	stesura e approvazione delle "linee programmatiche"					
2	stesura ed approvazione del documento unico di programmazione					
3	stesura ed approvazione del progra					
4	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale					
5	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche					
6	stesura ed approvazione del bilancio annuale					
7	stesura ed approvazione del PEG					
8	stesura ed approvazione del piano	dettagli	iato degli obiettivi			
9	stesura ed approvazione del piano	della po	erfomance			
10	stesura ed approvazione del piano	di razio	onalizzazione della spesa			
11	controllo politico amministrativo		<u>-</u>			
12	controllo di gestione					
13	controllo di revisione contabile					
14	monitoraggio della "qualità" dei s	ervizi e	rogati			
				scheda di analisi		
n.	processi operativi	n.	sotto-processi operativi	del rischio		
	servizi demografici, stato civile,					
15	servizi elettorali, leva	15.a	pratiche anagrafiche	22		
		15.b	documenti di identità	22, 23		
		15.c	certificazioni anagrafiche	22		
		15 1	atti di nascita, morte, cittadinanza e	22		
		15.d	matrimonio	22		
		15.e 15.f	leva archivio elettori	41		
			consultazioni elettorali	42		
16	servizi sociali	15.g 16.a	servizi assistenziali e per anziani	25		
10	servizi sociali	16.a	servizi per minori e famiglie	24		
		16.c	servizi per filmori e famigne servizi per disabili	26		
		16.d	servizi per disabili servizi per adulti in difficoltà	27		
		16.e	integrazione di cittadini stranieri	28		
		16.c	alloggi popolari	43		
17	servizi educativi	17.a	asili nido	4, 5		
17	Servizi eddedivi	17.b	manutenzione degli edifici scolastici	4, 5		
		17.c	diritto allo studio	44		
		17.d	sostegno scolastico	44		
		17.e	trasporto scolastico	4		
		17.f	mense scolastiche	4		
		17.g	dopo scuola	4, 5, 44		
18	servizi cimiteriali	18.a	inumazioni, tumulazioni	32		
		18.b	esumazioni, estumulazioni	32		
		18.c	concessioni per cappelle di famiglia	33		
		18.d	manutenzione dei cimiteri	4, 5		
		18.e	pulizia dei cimiteri	4, 5		
		18.f	servizi di custodia dei cimiteri	4, 5		
19	servizi culturali e sportivi	19.a	organizzazione eventi	34		
		19.b	patrocini	35		
		19.c	gestione biblioteche	4		
		19.d	gestione musei	4		
		19.e	gestione impianti sportivi	4		
		19.f	associazioni culturali	8, 39		
<u> </u>		19.g	associazioni sportive	8, 39		
-		19.h	fondazioni	8, 39		
20		19.i	pari opportunità	39		
20	turismo	20.a	promozione del territorio	4, 5		

Provincia di Udine

I		20.b	punti di informazione	4, 5
		20.c	rapporti con le associazioni di esercenti	8
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade	4, 5
		21.b	circolazione e sosta dei veicoli	19
		21.c	segnaletica orizzontale e verticale	4, 5
		21.d	trasporto pubblico locale	4, 5, 47
		21.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		21.f	rimozione della neve	4, 5
		21.g	pulizia delle strade	4, 5
		21.h	servizi di pubblica illuminazione	4, 5, 47
22	territorio e ambiente	22.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	4, 29, 47
		22.b	isole ecologiche	4, 29, 47
		22.c	manutenzione delle aree verdi	4, 47
		22.d	pulizia strade e aree pubbliche	4, 47
		22.e	gestione del reticolo idrico minore	46, 48
		22.f	servizio di acquedotto	47
		22.g	cave ed attività estrattive	48
		22.h	inquinamento da attività produttive	48
23	sviluppo urbanistico del territorio	23.a	pianificazione urbanistica generale	9
		23.b	pianificazione urbanistica attuativa	10
		23.c	edilizia privata	6, 7, 21
		23.d	edilizia pubblica	4
		23.e	realizzazione di opere pubbliche	4, 5
		23.f	manutenzione di opere pubbliche	4, 5
24	servizi di polizia	24.a	protezione civile	8
		24.b	sicurezza e ordine pubblico	20
		24.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		24.d	verifiche delle attività commerciali	19
		24.e	verifica della attività edilizie	17
		24.f	gestione dei verbali delle sanzioni	12
25	attività produttive	25.a	agricoltura	8, 19
		25.b	industria	8
		25.c	artigianato	8
		25.d	commercio	8, 19
26	società a partecipazione pubblica	26.a	gestione farmacie	39
		26.b	gestione servizi strumentali	39, 47
		26.c	gestione servizi pubblici locali	39, 47
27	servizi economico finanziari	27.a	gestione delle entrate	13
		27.b	gestione delle uscite	8, 14
		27.c	monitoraggio dei flussi di cassa	13, 14
		27.d	monitoraggio dei flussi economici	13, 14
		27.e	adempimenti fiscali	14
		27.f	stipendi del personale	14
20		27.g	tributi locali	15, 16, 19
28	servizi di informatica	28.a	gestione hardware e software	4, 5
		28.b	disaster recovery e backup	4, 5
20	. 1 . 1	28.c	gestione del sito web	4, 5
29	gestione dei documenti	29.a	protocollo	30
		29.b	archivio corrente	31
		29.c	archivio di deposito	31
		29.d	archivio storico	31
20		29.e	archivio informatico	31
30	risorse umane	30.a	selezione e assunzione	1
		30.b	gest. giuridica ed economica del personale	2
		30.c	formazione	4, 5
		30.d	valutazione	18
		30.e	relazioni sindacali	18

Provincia di Udine

		30.f	contrattazione decentrata integrativa	18
31	segreteria	31.a	deliberazioni consiliari	37
		31.b	riunioni consiliari	37
		31.c	deliberazioni di giunta	37
		31.d	riunioni della giunta	37
		31.e	determinazioni	38
		31.f	ordinanze e decreti	38
		31.g	pubblicazioni all'albo pretorio online	37, 38
		31.h	gestione di sito web	4, 5
		31.i	deliberazioni delle commissioni	37
		31.1	riunioni delle commissioni	37
		31.m	contratti	4, 5
32	gare e appalti	32.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	4
		32.b	acquisizioni in "economia"	5
		32.c	gare ad evidenza pubblica di vendita	36
		32.d	contratti	4, 5
33	servizi legali	33.a	supporto giuridico e pareri	3
		33.b	gestione del contenzioso	3
		33.c	levata dei protesti	11
34	relazioni con il pubblico	34.a	reclami e segnalazioni	40
		34.b	comunicazione esterna	40
		34.c	accesso agli atti e trasparenza	40
		34.d	customer satisfaction	40

5.3 Mappatura del rischio

La mappatura del rischio comprende:

- l'identificazione delle aree di rischio comprese quelle obbligatorie già individuate dalla Legge;
- ➤ la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi o gruppi di processi e delle attività dell'Ente prendendo come riferimento la struttura organizzativa dell'Ente;
- l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo;
- ➤ la valutazione del rischio, sulla base della tabella di cui all'allegato 5 del PNA (solo per le aree di rischio ulteriori, eventualmente individuate, rispetto quelle individuate come obbligatorie dal PNA)

AREE DI RISCHIO

AREA A:

acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera, reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione. Procedure di mobilità ossia di cessione del contratto di lavoro da altre pubbliche amministrazioni.

AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni, provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

AREA D:

Provincia di Udine

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

AREA E (Specifica per i comuni):

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio; gestione del reticolo idrico minore; gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari; gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta; gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato); gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti; protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato; patrocini ed eventi; diritto allo studio; organi, rappresentanti e atti amministrativi; segnalazioni e reclami; affidamenti in house.

5.4 Valutazione del Rischio

La valutazione del rischio per le aree di rischio obbligatorie e per quelle specifiche come previste dal PNA è data per implicita essendo stata fatta a mone dallo stesso PNA.

Per le eventuali ulteriori aree di rischio e i relativi processi la valutazione sarà effettuata sulla base dell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione prendendo come riferimento gruppi di procedimenti omogenei:

Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	X
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	X
punteggio assegnato	Λ
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	İ
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	X
Criterio 4: valore economico	<u> </u>
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.	
borse di studio) = 3	İ
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	X
1 65 5	

Provincia di Udine

Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato	
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	X
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	X
Valore stimato della probabilità	X
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	
altamente probabile.	

Valutazione dell'impatto

valutazione den impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge	
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale	
impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il $60\% = 3$	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	X
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del	
danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	X
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
medesimo	
evento o eventi analoghi?	
$N_0 = 0$	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<u>-</u>

Provincia di Udine

punteggio assegnato	X
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	X
Valore stimato dell'impatto	X
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	•

Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	
---	--

5.5 La gestione del rischio

Applicando la metodologia sopra riportata sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio elencati nella tabella che segue. Nelle schede, conservate agli atti dell'Ufficio, sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto. La moltiplicazione dei due valori determina la "valutazione del rischio" connesso all'attività.

Il procedimento seguito ha dato prova di validità in considerazione del fatto che nessun evento corruttivo si è verificato da quando è stato adottato. Conseguentemente si ritiene di riproporlo anche per l'anno in corso.

I risultati sono riassunti nella seguente Tabella riportate di seguito:

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	2,5
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
4	В	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	В	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
6	С	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	С	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
9	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7
10	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
11	Е	Levata dei protesti	2	1,75	3,5
12	Е	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13	Е	Gestione ordinaria della entrate	2,17	1	2,17
14	Е	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
15	Е	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,17
16	Е	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
17	Е	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83
18	Е	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
20	С	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54

Provincia di Udine

21	C	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
22	Е	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17
23	Е	Documenti di identità	2,00	1,00	2,00
24	D	Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	4,38
26	D	Servizi per disabili	3,50	1,25	4,38
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	4,38
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	4,38
29	Е	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,58
30	Е	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
31	Е	Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
32	Е	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
33	Е	Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
34	Е	Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
35	Е	Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,33
36	Е	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,25	3,13
37	Е	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	2,33
38	Е	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri	1,33	1,25	1,67
		atti amministrativi			
39	Е	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti,	3,08	1,75	5,40
		società, fondazioni.			
40	Е	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
41	Е	Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
42	Е	Gestione dell'elettorato	1,75	0,75	1,31
43	Е	Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	2,00
44	Е	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,33
45	Е	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,67
46	Е	Gestione del reticolo idrico minore	2,58	1,25	3,23
47	Е	Affidamenti in house	3,25	1,50	4,88
48	Е	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	3,96

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
9	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7
10	Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
39	Е	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3,08	1,75	5,40
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
47	Е	Affidamenti in house	3,25	1,50	4,88
16	Е	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
29	Е	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,58
24	D	Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	4,38
26	D	Servizi per disabili	3,50	1,25	4,38
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	4,38
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	4,38
5	В	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
15	Е	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,17
21	C	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
18	Е	Incentivi economici al personale (produttività e	1,83	2,25	4,13
		retribuzioni di risultato)			
48	Е	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	3,96
12	Е	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79

Provincia di Udine

1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
34	Е	Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
7	С	Permesso di costruire in aree assoggettate ad	2,83	1,25	3,54
		autorizzazione paesaggistica			
20	С	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli,	2,83	1,25	3,54
		intrattenimenti, ecc.)			
11	Е	Levata dei protesti	2	1,75	3,5
14	Е	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
35	Е	Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,33
44	Е	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,33
46	Е	Gestione del reticolo idrico minore	2,58	1,25	3,23
40	Е	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
33	Е	Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
36	Е	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,25	3,13
4	В	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di	2,33	1,25	2,92
		lavori, servizi, forniture			
6	С	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
17	Е	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	2,5
37	Е	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	2,33
13	Е	Gestione ordinaria della entrate	2,17	1	2,17
19	С	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
22	Е	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17
32	Е	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
23	Е	Documenti di identità	2,00	1,00	2,00
43	Е	Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	2,00
38	Е	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri	1,33	1,25	1,67
		atti amministrativi			
45	Е	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,67
42	Е	Gestione dell'elettorato	1,75	0,75	1,31
41	Е	Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
30	Е	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
31	Е	Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88

In questa sede si stabilisce che la valutazione di rischio superiore a 1,00 è da considerarsi elevato.

6. Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio. Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in: **obbligatorie e ulteriori.**

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. Sono tutte misure obbligatorie: Formazione in tema di anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza. Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte. Questa fase è

Provincia di Udine

finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

6.1 L'elenco delle aree di rischio obbligatorio e delle aree di rischio specifico.

L'individuazione delle aree di rischio è stata effettuata in primo luogo dalla Legge ed esplicitata dal PNA, sulla base di un'analisi delle attività dell'Ente, delle esperienze rilevate nei singoli settori dell'Amministrazione, dal confronto con realtà amministrative analoghe, degli esiti dei controlli interni e in generale tenendo conto di una serie di indici di maggior esposizione ai rischi di deviazione corruttiva (ad es. impatto economico delle attività, ampiezza della discrezionalità, rilevanza esterna, ecc). Le aree di rischio sono per loro natura trasversali all'Ente, nel senso che ciascun Settore o Servizio Autonomo può porre in essere attività e processi ascrivibili ad una specifica o a più aree di rischio, ne consegue che a tutti i Settori e Servizi compete l'adozione delle misure prese dal Piano in relazione al concreto processo posto in essere. Il tutto è riportato nelle tabelle di cui ai allegati A1 e A2

6.2 Il registro dei rischi

Applicando sostanzialmente la medesima metodologia e criteri di analisi indicati al punto precedente, si è proceduto all'individuazione di un registro dei rischi (anche chiamati minacce) intesi quali eventi dannosi che con maggior probabilità possono verificarsi. Si è optato per la soluzione di catalogare in un elenco le innumerevoli e varie ipotesi che possono in concreto verificarsi nell'ambito delle singole attività e processi, al fine di assicurare, come si è sopra più volte evidenziato, unitarietà di impostazione e approccio. Il tutto è riportato nelle tabelle di cui ai allegati A1 e A2

6.3 Registro delle contromisure

Anche in questo caso si è optato per la catalogazione in un elenco delle contromisure, ovvero delle azioni di contrasto del fenomeno corruttivo, al fine di ricondurre la molteplicità e varietà delle specifiche azioni in un quadro preordinato.

In tal senso, <u>per ciascuna area di rischio obbligatoria e ulteriore non state individuate le specifiche</u> contromisure che devono essere organizzate e gestite al livello dei singoli titolari dei processi/attività a prescindere dal Ruolo concretamente rivestito.

Nella consapevolezza che tale distinzione non esaurisce gli elementi identificativi dell'impostazione e gestione delle misure di contrasto, che devono, a diverso titolo, vedere protagonisti tutti i soggetti coinvolti dalla elaborazione e attuazione del piano, si è ritenuto che la stessa potesse rappresentare un'utile elemento della strategia operativa messa in atto.

Per altro molte delle azioni sono già prefigurate in specifici strumenti normativi e pertanto obbligatorie. Il legislatore ha infatti inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo in quadro più ampio che prevede una rete, composita e a maglie sempre più strette, di attività, vincoli e obblighi preordinati a creare un ambiente sfavorevole ai fenomeni di deviazione. Il tutto è riportato nelle tabelle di cui ai allegati A1 e A2

6.4 Il processo di attuazione

Le verifiche dell'attuazione dei contenuti del Piano triennale della prevenzione dovranno trovare puntuale evidenza nell'ambito del Piano della Performance. Il rispetto delle misure già vigenti, il loro miglioramento e l'attuazione di quelle ulteriori previste costituiranno obiettivi trasversali o puntuali a seconda della loro natura. In tale sede le azioni verranno articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, tempistiche e risorse.

Il processo di valutazione del personale dirigente e dipendente dovrà rendere evidente il grado di applicazione del piano.

Come più volte affermato, il Piano triennale è un documento continuamente suscettibile di adeguamenti, miglioramenti e aggiornamenti. Affinché tali operazioni possano efficacemente esercitate sarà necessario un monitoraggio costante della sua attuazione.

La verifica dell'attuazione è:

- coordinata con i controlli interni all'ente;
- contestuale alla verifica del ciclo delle performance;
- oggetto di eventuali verifiche straordinarie durante l'anno.

I Responsabili di Settore/Servizio Autonomo trasmettono al Responsabile della prevenzione le informazioni anche attraverso una relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; il Responsabile, a

Provincia di Udine

sua volta, predispone la propria relazione generale recante i risultati dell'attività svolta sulla base dei modelli predisposti dall'ANAC.

Nelle relazioni dei Responsabili di Area dovranno essere trattati in modo particolare i seguenti aspetti:

- Descrizione delle contromisure applicate
- Gli esiti delle attività formative
- ➤ Gli eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP

6.5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito whistleblower

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, la Legge, n. 179 2017 (legge sul Whistleblowing) entra in vigore il 29 dicembre 2017: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, stabilendo una serie di garanzie per il dipendente pubblico che denuncia condotte illecite di cui è venuto a conoscenza.

La legge sostituisce in toto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che oggi recita: «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

- 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
- 4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi

Provincia di Udine

in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Al momento della predisposizione del presente piano occorre far riferimento alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015). Quando saranno rese note le nuove linee guida previste dal comma 5 dell'art. 54-bis saranno prontamente recepite.

La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni". L'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni; mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva "notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001".

Nonostante quanto autorevolmente stabilito dall'ANAC in materia di segnalazioni si ritiene opportuno suggerire anche il ricorso alle tradizionali Forze dell'Ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, i quali hanno procedure ben consolidate per la gestione dei fenomeni corruttivi.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si atterrà alla disciplina di cui all'art. 54 bis del D.Lgs 165 del 2001 così come chiarita nel punto B12 dell'allegato 1 al PNA. Cui si rinvia.

Date le modeste dimensioni della struttura e le limitate risorse informatiche si stabilisce che le eventuali segnalazioni possano essere portate a conoscenza del Responsabile della prevenzione con ogni mezzo. Si ritiene però doveroso ribadire come dette segnalazioni dovrebbero essere presentate direttamente alle forze di polizia che sono dotate degli strumenti che consentono di fronteggiare i fatti che integrino rilevanza penale.

6.6 Attivazione procedura per segnalazioni da parte dell'esterno

Le segnalazioni che dovessero pervenire direttamente al Responsabile per la prevenzione, nelle forme che il denunciante riterrà più opportune, saranno opportunamente prese in considerazione come richiesto dall'ANAC. L'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni; mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva "notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001".

Tuttavia, nonostante quanto stabilito dall'ANAC in materia di segnalazioni, si ritiene opportuno suggerire anche il ricorso alle tradizionali Forze dell'Ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, i quali hanno procedure ben consolidate per la gestione dei fenomeni corruttivi.

6.7 Accorgimenti tecnici per le segnalazioni

Il PNA, come detto, impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni". Sebbene esistano sul mercato diversi software in commercio finalizzati allo scopo si è ritenuto di

Provincia di Udine

consentire che le segnalazioni possano giungere al Responsabile in ogni modo e mezzo il segnalante ritenga opportuno: mail, lettera, colloquio ecc ecc. Il Responsabile della prevenzione è a disposizione e naturalmente provvederà all'immediato coinvolgimento delle forze dell'ordine, non potendo fare altro.

7. Le principali misure di prevenzione

Le misure introdotte ed attuate l'anno precedente hanno dato prova di validità in considerazione del fatto che nessun evento corruttivo si è verificato da quando è stato adottato. Conseguentemente si ritiene di riproporle anche per l'anno in corso.

1. La formazione del personale impiegato nei settori a rischio

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. Quindi non si procederà alla relativa predisposizione.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative. Il fatto che la formazione sia erogata attraverso la Suola Nazionale dell'Amministrazione, con sede in Roma, costituisce un problema di natura finanziaria attesa la difficoltà di reperire risorse per coprire le spese di viaggio del personale coinvolto fino alla Capitale. Inoltre gli argomenti sono riferiti alla normativa nazionale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria il comporta l'inadeguatezza dei consi gestiti dalla SNA. Dunque non si ritiene opportuno ne utile aderire al programma di formazione.

Il comma 8 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 prevede però espressamente che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale" del Responsabile della prevenzione della corruzione. Conseguentemente la formazione sarà quindi realizzata sulla base delle seguenti direttive:

- Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.
- Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

Per l'anno 2019, avendo approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2018, l'Ente è esentato dal limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale: "a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione".

Dunque quest'anno sarà possibile effettuare un serio ciclo di formazione.

Del resto, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si era comunque espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare:

- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1 comma 8)
- previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione (art. 1 comma 9)
- organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 44).

Provincia di Udine

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, l'Ente, nel corso della vigenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione, rivolti al personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli:

- 1. <u>Un intervento di tipo "informativo"</u> che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività del Comune. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale al fine di una condivisione dei principi etici cui devono ispirarsi i comportamenti nel rifiuto dell'illegalità
- 2. <u>Una formazione diretta al Responsabile della prevenzione</u>, ai Responsabili di Settore e Servizio Autonomo e agli istruttori con l'obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale
- 3. Una formazione specifica da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione su istanza del Responsabile Anticorruzione o dei Responsabili di struttura

I percorsi formativi dovranno mirare a:

- spiegare cos'è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie ai fini del presente Piano, le innovazioni previste dalla Legge 190/2012 e il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- collocare il rischio della corruzione nello specifico contesto lavorativo reale, evidenziando comportamenti apparentemente non dolosi che potrebbero invece rivelarsi fenomeni corruttivi;
- esplicitare gli elementi per prevenire o arginare i fenomeni corruttivi.

MISURA :Obiettivo strategico di contrasto alla corruzione: Si prevede di destinare per ogni anno di riferimento alla formazione in materia non meno di due ore annue per ciascun dipendente.

2 Codice di comportamento

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Il Codice di Comportamento è stato formalmente adottato e pubblicato nel sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

3 Rotazione del personale dipendente

Come è ampiamente riportato nel paragrafo 7.2 del PNA 2016, la rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)). L'Autorità stessa rileva che si tratta di una misura che presenta profili di criticità attuativa ma, nondimeno, invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure ricordandoci che la legge 190/2012 prevede all'art. 1, co. 14, precise responsabilità in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano. Su tali violazioni l'Autorità intende vigilare.

L'ente vorrebbe adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 190 del 2012 che recita: Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: "...... Omissis procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari," in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata attraverso la misura della rotazione del personale, tuttavia la dotazione organica dell'ente è assai limitata e le competenze di ciascuno specifiche ed infungibili, non consentendo, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura. Si ribadisce che in questo Ente, date le modeste dimensioni, non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

Provincia di Udine

4 Disciplina degli gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto, (divieto di pantouflage)

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex legge n. 190/2012, ha inserito nell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2011 un vincolo per tutti i dipendenti (futuri ex dipendenti) che, negli ultimi tre anni di servizio (cd. periodo di raffreddamento), hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In conformità a quanto sopra, l'ANAC nel bando – tipo n. 2 del 2 settembre 2014 ha espressamente previsto l'introduzione, tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, il divieto di pantouflage ope legis, costituendo un modello di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l'affidamento dei contratti pubblici, potendo discostarsene esclusivamente in presenza di una motivata deroga: tale clausola in tema di divieto di pantouflage risulta pienamente legittima, avente lo scopo di realizzare i fini di cui alla legge n. 190/2012, scongiurando quelle situazioni lavorative che sfruttando la posizione e il potere all'interno dell'amministrazione si predispongono le condizioni per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto.

Il divieto di pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli) intende prevenire uno scorretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del dipendente pubblico, un conflitto di interessi ad effetti differiti, finalizzato a precostituirsi un favor nei confronti di colui che in futuro potrebbe conferirgli incarichi professionali, acclarando il diretto collegamento con il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione (art. 97 e 98 Cost.).

La conseguenza della violazione di tale obbligo si riversa sui contratti conclusi e gli incarichi conferiti con la sanzione di carattere civilistico della loro nullità, con il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti: trattasi di una norma per definizione di stretta applicazione e che ha, pertanto, carattere tassativo.

Tale genere di incompatibilità non riguarda le cause di esclusione delle gare, bensì degli incarichi professionali conferiti al soggetto che interviene con poteri decisionali nel processo di selezione del contraente, rilevando sul piano sostanziale qualora venga dimostrata la correlazione tra il ruolo istituzionale a suo tempo ricoperto e l'inquinamento della gara (T.A.R. Sardegna, sez. I, ordinanza 8 giugno 2016, n. 109); questo si ripercuote, altresì, negativamente sulla controparte negoziale con una causa di incapacità a contrarre per un determinato periodo con la pubblica amministrazione.

MISURA: Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. Il RUP verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

6 Attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Provincia di Udine

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità disponendo che ad ogni provvedimento di nomina od incarico sia allegata la relativa dichiarazione aggiornata.

L'Autorità si è più volta pronunciata su tale materia e ha adottato la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili». Nella determinazione sono precisati, tra l'altro, ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità.

MISURA: Ad ogni conferimento di incarico deve essere allegato la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'incarico di cui all'art20 del decreto 39 del 2013.

7 Verifica delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- > non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- > non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- > non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA: Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. Il RUP verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

8 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, sopra riportato (paragrafo 6.5) rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
- Ecc ecc

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Provincia di Udine

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

MISURA: Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del whistleblower. In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013, cui si rinvia, e alle linee guida ANAC sull'argomento.

9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA: Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo interno dell'ente. Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedimentali sono utilizzati per finalità di valutazione della perfomance dei dirigenti/responsabili e del personale dipendente.

10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni" del sito web istituzionale.

11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare. A causa della normativa di contenimento della spesa pubblica sono cieca 10 anni che l'Ente non effettua concorsi.

12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione. In coincidenza con le operazioni relative ai controlli interni sull'attività dei dirigenti. Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Provincia di Udine

13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione dandone immediata informazione alle forze dell'Ordine.

8. La trasparenza

Con il PNA 2016 il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è passato da essere allegato al PTPC a parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

La trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".

Secondo l'ANAC "la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione".

Questa dovrà contenere le misure organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. L'Autorità nell'Aggiornamento 2017 al PNA 2016 anticipa, nel paragrafo relativo ai compiti e al ruolo dell'Organismo Indipendente della Valutazione OIV, che saranno oggetto di attestazione annuale sia la

pubblicazione del PTPC sia l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di "rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti" (PNA 2016 pagina 24).

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro "l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni". Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all'articolo 3 del decreto 33/2016:

- la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
- la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte "prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti", nonché per ordini e collegi professionali.

Come già illustrato nella sezione 1.2, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione ha previsto una specifica sezione dedicata alle semplificazioni per gli Enti di minori dimensioni. Si tratta in verità più che altro di suggerimenti di natura organizzativa più che di vere e proprie semplificazioni

Reale misura di semplificazione introdotta è, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la facoltà di CONFERMARE il piano predisposto nel 2017.

Purtroppo non si fa riferimento alle Unioni di Comuni, e la nostra supera i 30.000 abitanti.

Tra le misure di "semplificazione suggerite dall'Aggiornamento 2018 vi è la facoltà per le amministrazioni di interpretare il concetto di tempestività della pubblicazione laddove il termine non sia precisato dal legislatore "e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini

Provincia di Udine

così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre."

La misura, lungi dal rappresentare una semplificazione costituisce in realtà un vero e proprio aggravamento della procedura visto che se prima la tempestività poteva essere valutata caso per caso in relazione al contesto ora diviene oggettiva e di fatto perentoria.

Sulla questione, riferisce l'Autorità, "... si è valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni ma si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente Si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini tendenzialmente non superiore al semestre".

In questa sede si stabilisce che là ove la pubblicazione debba essere tempestiva senza altre specificazione la stessa sia SEMESTRALE.

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* saranno formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:

Programmazione di medio periodo:

Documento programmazione	Periodo	Pubblicazione
DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)	2018-2020	Amministrazione trasparente
Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 decreto legislativo 449/1997)	2018-2020	Amministrazione trasparente
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006)	2018-2020	Amministrazione trasparente
Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)	2018-2020	Amministrazione trasparente
Programmazione biennale d forniture e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)	2018-2019	Amministrazione trasparente

Programmazione operativa annuale

Documento programmazione	Periodo	Pubblicazione
Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL)	2018	Amministrazione trasparente
Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)	2018	Amministrazione trasparente
Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL)	2018	Amministrazione trasparente
Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007)	2018	Amministrazione trasparente
Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001)	2018	Amministrazione trasparente
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)	2018	Amministrazione trasparente
Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016)	2018	Amministrazione trasparente

Misure Organizzative- I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati

I Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li trasmettono all'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito

Provincia di Udine

Web dell'ente per la pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è degli uffici di staff/ uffici di segreteria, che dovranno raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa.

L'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'ente ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza. L'ufficio Servizi informatici dell'Ente è incaricato della gestione della sezione "amministrazione trasparente" sulla base delle direttive del Responsabile per la trasparenza. Gli uffici depositari dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare trasmettono tempestivamente a detto ufficio i dati, le informazioni ed i documenti previsti dalle tabelle all'Ufficio preposto alla gestione del sito il quale provvede alla pubblicazione entro 5 giorni dalla ricezione.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica e assicura:

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito;
- la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito;
- la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di

- controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni, oltre che di
- verifica in sede di valutazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali
- attestazione annuale dell'OIV sulla completezza e veridicità dei dati pubblicati
- monitoraggio periodico del Responsabile della prevenzione della corruzione

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016. L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati. Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

Pubblicazione dei dati

I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell'allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti, riassunti nella tabella allegato A al presente P.T.T.I.

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Sarà cura del CED predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione trasparente che consenta di conoscere automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

Sistema di monitoraggio degli adempimenti

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli

Provincia di Udine

obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Dirigenti/ Responsabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice politico dell'Amministrazione e all'Organismo di Valutazione ai fini della valutazione della performance.

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì illustrata a tutti i dipendenti comunali in un apposito incontro.

Occorre poi ricordare che la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009). L'Autorità, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell'attestazione.

Il nuovo accesso civico

pubblicazione".

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in "amministrazione trasparenza" documenti, informazioni e dati corrisponde "il diritto di chiunque" di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di "accedere" ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il "Freedom of Information Act" del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge "anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA" (l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha introdotto un nuovo istituto denominato Accesso Civico Generalizzato. Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("*ulteriore*") rispetto a quelli da pubblicare in "*amministrazione trasparente*".

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- 1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- 2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
- 3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Provincia di Udine

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione "per la riproduzione su supporti materiali", il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

Dalla sua introduzione, nel 2013, l'istituto dell'Accesso Civico, prontamente attivato dall'amministrazione regolando la relativa procedura attraverso la creazione di una apposita pagina nel sito internet istituzionale, non ha visto la presentazione di alcuna istanza da parte dei cittadini.

Addì 3 gennaio 2019

Responsabile per la prevenzione contro la corruzione Responsabile per la Trasparenza Segretario Comunale dott. Andrea Musto (originale firmato digitalmente)